

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 783

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, CITARISTI, ALIVERTI, BAMBI, BIANCHI, BODRATO, BORRI, BOVA, BRICCOLA, BROCCA, CAIATI, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CATTANEI, CAVALLIERE, CENI, CERIONI, CITTERIO, FARAGUTI, FONTANA ELIO, GARAVAGLIA MARIA PIA, GIOIA, GOTTARDO, LA LOGGIA, LEONE, MANFREDI MANFREDO, MERLONI, MORAZZONI, PATRIA, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, RUBBI EMILIO, SANZA, SCAIOLA, SILVESTRI, TANTALO, URSO GIACINTO, VIETTI ANNA MARIA, ZANIBONI

*Presentata il 24 ottobre 1979*

### Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nell'ambito dell'attuale situazione sociale ed economica il settore dell'artigianato si trova ad attraversare una fase essenziale di transizione secondo prospettive sostanzialmente nuove e tecnologicamente avanzate imponendosi in misura sempre più qualificata e significativa per il ruolo di componente imprescindibile a sostegno dello sviluppo della Nazione.

In un nuovo contesto normativo il superamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, relativa ad una realtà economica e produttiva ben diversa da quella attuale, e la realizzazione di una nuova ed organica legge-quadro per il settore, da tempo auspi-

cata in modo vigoroso ed insistente dalle stesse categorie artigiane, consentiranno di pervenire ad un'ampia soluzione di fondo riguardo alle problematiche strutturali che si trascinano ormai da molti anni, secondo una realistica dimensione programmatica a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Agli obiettivi della piena occupazione e della eliminazione di squilibri nello sviluppo sociale ed economico, l'artigianato veramente moderno può validamente concorrere con la fabbricazione di beni e prestazioni di servizi ad ampia diversificazione e distribuzione territoriale, con l'incremento costante della esportazione di tipici

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e ricercati prodotti di alta qualità fabbricati in numerose zone del paese, con l'insegnamento dei mestieri e con l'addestramento pratico per l'esercizio di attività produttive con la più ampia diffusione territoriale. Tutto ciò è possibile con aziende artigiane di sia pur minime dimensioni, ma modernamente attrezzate e tecnicamente assistite, cioè col lavoro autonomo del settore industriale, quindi col lavoro artigiano che non sia più rigidamente circoscritto (quanto al numero degli addetti collaboratori del lavoratore manuale titolare dell'impresa) entro ristretti limiti dimensionali aziendali imposti per legge, in pieno contrasto con la obiettiva e quotidiana realtà in continua evoluzione.

All'uopo va ricordato che l'artigianato è iniziativa spontanea di modesti lavoratori-imprenditori che, mentre rappresentano il vivaio perenne ed insostituibile della piccola industria, mobilitano, per naturale vocazione, risparmi ed energie familiari, con tradizionale e naturale distribuzione dei rischi di impresa così capillare da escludere assolutamente, nella globalità numerica, che avverse congiunture della più varia natura possano trasformarsi in quelle drammatiche forme di adeguamento alle vicende congiunturali, nazionali e internazionali, che per medie e grandi imprese sono di tale pericolosità concentrata da rendere inevitabile l'intervento gravoso e multiforme dello Stato.

I mezzi pubblici finora assegnati allo sviluppo economico dell'artigianato sono di importo complessivo talmente modesto da rendere sproporzionato ogni confronto con quelli destinati alle industrie di medie e grandi dimensioni che sono considerate rappresentative dello sviluppo economico nazionale, destinatarie e beneficiarie di « massicci » interventi pubblici.

Basterebbe un raffronto fra i mezzi di cui dispone la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale amministra crediti di impianto, per investimenti a medio termine, con quelli di cui possono avvalersi gli istituti di credito speciale preposti allo sviluppo industriale, pur senza considerare gli impegni diretti dello Stato attraverso le partecipazioni statali.

In realtà perfino nella definizione di impresa artigiana è tuttora presente nella nostra legislazione una delimitazione giuridica del settore artigiano, che purtroppo è anche legislazione frenante per quella regionale e che pone l'artigianato in una zona così marginale nella vita economica da costringerlo a muoversi entro dimensioni aziendali condizionanti dello sviluppo. E tutto ciò nel dichiarato presupposto di voler attuare una riserva « scrupolosa » di agevolazioni e forme di tutela dirette a tale sviluppo.

Nella successiva impostazione assunta nel dopoguerra la configurazione « artigiana » è rimasta ristretta alle aziende che tecnicamente non fossero in grado di sopportare oneri tributari per l'imposta di ricchezza mobile ed oneri contributivi per assegni familiari sulla base delle aliquote idonee invece per imprese a più elevato sviluppo aziendale per la produzione di larga serie.

Praticamente, la sopportabilità di tali oneri ha segnato un limite invalicabile per la configurazione giuridica dell'artigianato ed in un continuo giuoco di causa ed effetto praticamente lo sviluppo dell'artigianato è stato compresso, mentre gli artigiani protesi verso l'opportunità di disporre di mezzi adeguati e tempestivi per gli investimenti e un maggiore impiego di mano d'opera e per una più intensa assistenza tecnica, reclamano fondi creditizi e forme di intervento più adeguati, come possono disporre le normali imprese industriali per la creazione di un posto di lavoro e per l'incremento della produttività, nonché provvidenze per l'esportazione, dalle quali le imprese artigiane restano, praticamente, escluse.

Il cammino percorso dall'artigianato italiano nel periodo successivo al 1956, anno nel quale finalmente furono accantonati i vecchi criteri ereditati dal periodo corporativo-fascista, non è stato certo trascurabile.

La disciplina giuridica delle imprese artigiane adottata in Italia nel 1956, con la legge 25 luglio 1956, n. 860, ha dato certamente i suoi frutti. Questa legge ha segnato indubbiamente una svolta decisiva nella

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

evoluzione del nostro diritto positivo, sia pubblico che privato, in quanto ha attribuito all'artigianato, settore del lavoro autonomo nelle attività industriali, una propria configurazione di settore economico e sociale con nette delimitazioni nei confronti delle altre attività imprenditoriali (agricoltura, industria, commercio, attività ausiliarie e servizi) in base ad una definizione della impresa artigiana posta come fondamentale per la validità a tutti gli effetti giuridici, ed ha a tale scopo creato apposite strutture pubblicistiche.

La stessa legge — con la quale « l'inserimento dell'artigianato nella vita sociale ed economica del paese... fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore », come si esprimono i due disegni di legge governativi qui di seguito citati — ha poi consentito una nuova precisa determinazione di diritti e doveri degli artigiani, con norme di carattere obbligatorio, in materia di assicurazioni sociali. Ma tardivamente purtroppo (legge 5 luglio 1965, n. 837) la validità della definizione di impresa artigiana è stata estesa agli oneri contributivi per gli assegni familiari e, più tardi ancora e per giunta con mutilazioni, alla materia tributaria (legge 12 marzo 1968, n. 428).

È stato, comunque, realizzato il riconoscimento dei diritti soggettivi e degli interessi della categoria con particolari tutele nei confronti degli organi dello Stato, degli enti pubblici e nei rapporti privati.

Intanto in oltre 20 anni di applicazione, queste norme, poste alla prova della loro validità, hanno rivelato esigenze di aggiornamento e di integrazione che diversi disegni di legge presentati al Senato e alla Camera dei deputati hanno tentato inutilmente di soddisfare perché tutti decaduti con la fine delle rispettive legislature.

Nel contempo sono emerse lacune da colmare, oltre i perfezionamenti inderogabili da apportare per adeguare la legislazione statale alla competenza legislativa delle regioni, alle quali, come è ben noto, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce

la materia dell'artigianato, insieme con la istruzione artigiana e quella professionale.

Vi sono pertanto validi motivi per porre mano, ormai, e con urgenza a un radicale superamento della citata legge 25 luglio 1956, n. 860, a cominciare dall'indispensabile aggiornamento di base della legislazione nazionale per l'artigianato, anche in funzione dell'avvenuta attuazione dello ordinamento regionale, per finire con norme di coordinamento delle norme vigenti nel nostro paese con quelle adottate negli altri paesi della Comunità economica europea.

A tali criteri si ispira questa proposta di legge, che in parte tuttora ripete le linee essenziali delle nostre del 12 maggio 1970, del 23 marzo 1974 e del 14 luglio 1976, ma in notevole parte le supera nel riconoscere l'estrema urgenza di suggerire emendamenti profondamente innovativi e di tale portata da indurci a dare un nuovo titolo alla proposta che viene ora da noi presentata e che comprende anche una regolamentazione della « istruzione artigiana » e della « bottega-scuola ».

La proposta di legge è innanzitutto fondata sul criterio di introdurre nella legislazione italiana una disciplina dell'artigianato che sia non solo effettivamente aggiornata ed organica, ma nello stesso tempo adattabile anche a nuove imprevedibili realtà ed esigenze e, in quanto possibile, adattabile senza il ricorso alla forma del provvedimento legislativo nazionale. La nuova legge deve cioè contenere una valida enunciazione di principi da osservare, regolamentabili o con norme delegate alla competenza legislativa delle regioni, o con norme amministrative da emanare sentito, ove previsto, il massimo organo tecnico-consulativo e di coordinamento a livello nazionale della categoria, il Comitato centrale dell'artigianato.

Ciò posto, elenchiamo gli articoli nei quali sono raccolte le varie materie di principio della nostra proposta, avvertendo che essi sono stati formulati sia sulla base della legge 25 luglio 1956, n. 860, e delle altre norme da sopprimere (per ricavare intanto un testo legislativo di agevole consultazione), sia tenendo conto delle varie propo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ste presentate in passato, comprese le nostre, nonché delle esigenze emerse dall'attuazione dell'ordinamento regionale.

Art. 1: principi generali, con riguardo alla delimitazione delle competenze legislative delle Regioni;

Art. 2: definizione di imprenditore artigiano, relativa alla individuazione della sua figura giuridica soggettiva;

Art. 3: definizione di impresa artigiana;

Art. 4: dimensioni;

Art. 5: associazionismo artigiano (società, cooperative, consorzi, società consorziali);

Art. 6: tutela della qualifica artigiana (invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare; vendita dei prodotti; denominazione artigiana);

Artt. 7, 8, 9: albo delle imprese artigiane: iscrizione (articolo 7), revisione e cancellazione (articolo 8), ricorsi (articolo 9);

Artt. 10, 11: Commissioni provinciali per l'artigianato: funzioni (articolo 10), costituzione e composizione (articolo 11);

Artt. 12, 13: Commissioni regionali per l'artigianato: funzioni (articolo 12), costituzione e composizione (articolo 13);

Artt. 14, 15: Comitato centrale per l'artigianato: funzioni (articolo 14), costituzione e composizione (articolo 15);

Art. 16: Bottega-scuola;

Art. 17: Maestro artigiano;

Art. 18: Qualificazione professionale;

Art. 19: sanzioni;

Art. 20: disposizioni transitorie.

Senza entrare nella disamina specifica degli articoli sopra richiamati conviene soffermare l'attenzione su alcuni punti essenziali e qualificanti del nostro progetto di legge.

In primo luogo proponiamo l'inserimento nell'attuale quadro normativo della definizione della figura giuridica dell'imprenditore artigiano la quale deve rappresentare un'espressione specifica della figura generale dell'imprenditore, come definito dal codice civile e dalle diverse norme vigenti, secondo requisiti di profes-

sionalità, organizzazione, assunzione di rischio e responsabilità, nonché di manualità. Tali requisiti, di ordine propriamente tecnico e professionale si ricollegano strettamente alla qualificazione specifica e peculiare che tutti gli operatori delle categorie artigiane debbono responsabilmente assumere per inserirsi nel contesto economico e produttivo.

Intendiamo riferirci alla qualificazione professionale artigiana, un principio basilare che trova concordi in primo luogo gli stessi imprenditori artigiani e che, peraltro, viene avversato e contrastato da parte di quelle fasce che desiderano, in realtà, un appiattimento del settore, che non fanno adeguarsi alle nuove dimensioni tecnologicamente sempre più avanzate e che, in ultima analisi, considerano l'artigianato come sbocco per una occupazione « di ripiego » e per la sottoccupazione.

Oggi, più che mai nel passato, si palesa la necessità imprescindibile di riconoscere il principio della qualificazione professionale; i tempi attuali creano sempre maggiori esigenze e conseguenti specializzazioni che tendono pertanto ad emarginare chi non appare in grado di seguire adeguatamente l'evoluzione del mondo moderno. Ciò rende indispensabile la creazione di un sistema che selezioni qualitativamente gli operatori del settore, assicurando la validità e la professionalità delle attività artigiane e combattendo contro la piaga dilagante del lavoro abusivo.

Il riconoscimento del principio della qualificazione professionale e la determinazione della figura giuridica dell'imprenditore artigiano costituiscono due presupposti basilari al fine di dare al settore un inquadramento giuridico e legislativo coerente ed organico, in piena corrispondenza, altresì, alla dimensione strutturale in cui operano gli imprenditori artigiani dei singoli paesi-membri della Comunità economica europea. In definitiva la nostra proposta risulta diretta ad innalzare sostanzialmente e formalmente la figura dell'artigiano italiano al livello proprio di una prospettiva comunitaria ed internazionale.

Nell'affrontare il problema dei limiti dimensionali va messa in luce un'esigenza che, oltre ad aspetti di ordine giuridico, assume una rilevanza sociale in rapporto alla mancata mobilità interna alla azienda artigiana, così come rigidamente dettata dall'attuale disciplina prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Un apprendista che abbia completato il periodo di tirocinio è costretto talora a lasciare l'impresa in quanto a causa del numero di addetti qualificati presenti nell'azienda, già al massimo consentito di organico (secondo i limiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860), non può disporsi un suo impiego come dipendente qualificato: infatti, se questi passasse in ruolo si verificherebbe quello scatto dimensionale di un'unità determinante per revocare all'impresa la qualifica di artigiana.

Risulta opportuno adottare, pertanto, una formula maggiormente elastica — « intercambiabilità interna » — che consentirebbe al titolare di passare in qualifica gli apprendisti anche al fine di adeguare le dimensioni aziendali alle esigenze tecnico-produttive imposte dai nuovi mercati, senza peraltro snaturare la qualifica dell'impresa ed il requisito della partecipazione professionale e manuale del titolare.

Al fine, inoltre, di realizzare un adeguato equilibrio fra dipendenti qualificati ed apprendisti, anche in funzione della salvaguardia del rapporto didattico, occorre prevedere che il numero degli apprendisti non risulti mai superiore al numero degli addetti qualificati già presenti in azienda.

Da tale computo risulta opportuno escludere i familiari del titolare (coniuge, parenti entro il 3° grado, ed affini entro il 2° grado).

Per quanto concerne l'Albo provinciale delle imprese artigiane risulta opportuno prevedere che il titolare dell'impresa artigiana, in possesso della qualificazione professionale, abbia il diritto al riconoscimento della qualifica artigiana in relazione alla sua stessa impresa e d'altra parte, sia, anche, tenuto a presentare istan-

za di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tale riguardo è stato coerentemente previsto che, entro un certo termine dall'inizio di un'attività che si possa considerare artigiana, il titolare di un'impresa rispondente ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana presenti obbligatoriamente domanda di iscrizione all'Albo; in mancanza, l'iscrizione dovrebbe essere disposta d'ufficio dalla Commissione provinciale.

Tale normativa corrisponderebbe alla esigenza concreta di salvaguardare la funzione della regolare e sistematica tenuta degli Albi sia con finalità di ordine preventivo rispetto ai problemi posti dal lavoro « nero », sia con riguardo alla necessità di predisporre adeguati strumenti di cognizione e di controllo nella realtà economica e sociale dell'artigianato a livello territoriale e settoriale.

La Commissione provinciale è stata prevista come organo amministrativo preposto allo svolgimento di specifici compiti inerenti alla tutela degli interessi del settore dell'artigianato; tale organismo costituisce autogoverno della categoria ed è opportuno che svolga istituzionalmente le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi (iscrizione, revisione, cancellazione) in collegamento con le attività comunali di istruzione e certificazione ex articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed il riconoscimento della qualificazione professionale degli imprenditori artigiani, in coerenza con le disposizioni regionali.

Ciò posto, si evidenzia l'esigenza che la sede della CPA, per motivi di ordine tecnico, permanga presso la Camera di commercio, e che la composizione sia rappresentata da una prevalente presenza di categoria (i 2/3 dei componenti).

In ordine alle elezioni, nel riconoscere al sistema proporzionale una validità democratica, deve tuttavia evidenziarsi il pericolo non trascurabile di una politicizzazione distorta dei rappresentanti artigiani. L'alternativa valida da noi proposta consiste nel sistema elettorale della « proporzionale corretta », con un qualificato quo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rum minimo rappresentativo idoneo a prevenire fenomeni intempestivi e dannosi di formazione di liste gruppuscoli o di disturbo, e secondo il quale possano accedere alle elezioni solo le organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale presenti nella provincia da un determinato periodo.

La Commissione regionale è stata strutturata secondo lo svolgimento di attività e compiti direttamente inerenti agli interessi delle categorie del settore artigiano: essa, costituendo un organismo pubblicitico a livello regionale destinato a svolgere attività di consulenza, può essere definito quale organo tecnico-consultivo della Regione; risulta opportuno che la CRA svolga, altresì, compiti di coordinamento, programmazione e studio sul piano regionale nelle materie attinenti il settore.

Devono spettare, altresì, alla CRA le competenze relative alla decisione in via amministrativa dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali, relativi alla materia della tenuta degli albi.

Per quanto riguarda il Comitato centrale dell'artigianato, confermiamo l'avviso espresso nella nostra precedente proposta di legge nel senso, soprattutto, che esso debba continuare ad assolvere le sue funzioni di massimo organo consultivo dell'amministrazione centrale, ed avere, con gli altri compiti elencati, la piena competenza: a discutere e proporre le linee programmatiche della politica governativa nei riguardi dell'artigianato, a raccogliere e coordinare le istanze formulate in materia dalle Regioni e dalle associazioni di categoria e ad esprimere, infine, il proprio parere (obbligatorio per gli enti che devono farne richiesta) ai fini della attuazione delle direttive economiche della programmazione in armonia con le esigenze proprie del settore artigiano.

Non si può porre mano ad una disciplina nazionale organica dell'artigianato, senza provvedere a fissare norme e principi di carattere generale sulla istruzione artigiana e quindi sulla bottega-scuola e sul maestro artigiano.

È noto che è mancata finora una normativa statale in materia, sicché questa, rimasta sempre confusa tra l'istruzione professionale scolastica e l'addestramento pratico nelle aziende artigiane (il quale ha formato tuttavia oggetto delle provvidenze concernenti l'apprendistato in generale, integrato con i corsi complementari), con tale configurazione imprecisa è passata alla competenza delle Regioni.

La Costituzione ha assegnato l'«istruzione artigiana» alla competenza legislativa della Regione con l'articolo 117, elencandola fra le varie materie, ma prima ancora dell'«artigianato», sebbene con il precedente articolo 45, comma secondo, la stessa Costituzione avesse già stabilito, con particolare rilevanza, che la legge deve provvedere «alla tutela e allo sviluppo» dell'artigianato.

È ovvio che una completa legislazione per tale tutela e sviluppo deve anche prevedere una legislazione idonea alla preparazione professionale completa per l'esercizio dei mestieri.

Anche il programma economico nazionale per il 1966-70 aveva disposto, al paragrafo 215, riguardante l'artigianato, che «nel settore soprattutto artistico e tradizionale si dovrà valorizzare, in forma giuridica e pratica, la "bottega-scuola" e la qualifica del "maestro artigiano"». Ma per mancanza di chiarezza di propositi e del necessario impegno per le definizioni, le delimitazioni e i chiarimenti di ordine giuridico, nonché per le sempre presenti preoccupazioni di ordine finanziario e di competenza, le enunciazioni del programma rimasero soltanto tali. Inoltre esse praticamente si riferivano ai mestieri artistici e tradizionali quasi escludendo che nel campo della comune produzione la professionalità artigiana, pur entro ridotti limiti di ordine tecnologico, potesse essere utilizzata a vantaggio della collettività e per fini di sviluppo economico.

A tale riguardo provvede la nostra proposta di legge con apposite norme di massima che valgono ad indirizzare l'attività legislativa delle Regioni nella materia e a chiarire innanzitutto la connessione fra

l'artigianato e la istruzione artigiana con prevalenza dell'addestramento pratico.

Si tratta in sostanza di chiamare, alla soluzione del grave problema dell'istruzione artigiana, le forze dell'iniziativa privata, mediante adeguata selezione tra le imprese artigiane esistenti ed i rispettivi titolari, sempre che le prime siano riconosciute, o rese, idonee, ed i secondi siano considerati idonei alla funzione addestrativa e didattica. In tale prospettiva sono state previste le due figure della « bottega-scuola » e del « maestro artigiano ».

In conclusione, con la presente proposta di legge, intendiamo dare pieno riconoscimento alla validità ed attualità dell'impresa a carattere familiare in una economia libera, sia sul piano economico che sociale.

Nello sviluppo dell'artigianato deve essere riconosciuta la principale fonte di incremento dell'occupazione, obiettivo primario di una politica nazionale che al fine prioritario della piena occupazione deve indirizzare mezzi finanziari e strumenti legislativi.

Nell'esercizio del lavoro artigiano possono trovare piena possibilità di esplicazione le qualità proprie del lavoratore autonomo che si trasferiscono nella particolare qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi resi ad altre imprese ed ai consumatori, e che realizzano numerosissime e valide possibilità di addestramento

dei giovani e di operai non qualificati, oltre ad una sicura fonte di esportazione di prodotti e alla larga ed equilibrata distribuzione territoriale dei redditi di impresa e di lavoro.

Occorre agevolare con sostanziali incentivi la più ampia affermazione del lavoro autonomo che nell'artigianato rappresenta una concreta possibilità attuale di espansione numerica e dimensionale delle imprese.

Ai giovani in cerca di prima occupazione, ai lavoratori da qualificare ed addestrare, come agli operatori agricoli per i quali occorre creare possibilità di occupazione in Italia prima che all'estero, a coloro che sono già qualificati per l'esercizio di una attività produttiva ed intendono trasferire in tale esercizio indipendente la libera espressione della propria personalità, l'artigianato può offrire occasioni di inserimento e possibilità di affermazione, purché la collettività nel proprio interesse riesca ad aprire all'artigianato ampie strade per il suo sviluppo tecnico, produttivo e sociale.

È in questa visione dei compiti e dei mezzi da assegnare all'artigianato moderno che la nostra proposta di legge intende sollecitare un approfondito dibattito che conduca il più rapidamente possibile e con le modifiche ed integrazioni che il Parlamento sovrano riterrà di adottare e varare con la sua approvazione un nuovo più organico e moderno assetto giuridico dell'artigianato italiano

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi generali).*

Le regioni provvedono ad emanare norme legislative in materia di artigianato entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Sono fatte salve le disposizioni legislative emanate dalle Regioni a statuto ordinario, ove non contrastino con i principi della presente legge, e le particolari competenze attribuite in materia di artigianato alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 9.

## ART. 2.

*(Definizione di imprenditore artigiano).*

È imprenditore artigiano colui che, in possesso della qualificazione professionale di cui al successivo articolo 18, esercita un'attività economica organizzata direttamente con il proprio lavoro professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi, di natura artistica od usuale, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa; la partecipazione personale e professionale all'attività dell'azienda si realizza manualmente, anche se in modo non continuativo.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio dell'impresa può avvalersi della collaborazione del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché questi partecipino direttamente e professionalmente all'attività dell'azienda.



## ART. 3.

*(Definizione di impresa artigiana).*

È artigiana a tutti gli effetti l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano ai sensi dell'articolo precedente e secondo le finalità in esso indicate ad esclusione delle attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste.

La qualifica artigiana di un'impresa viene comprovata dall'iscrizione di questa nell'Albo di cui al successivo articolo 7.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari, la utilizzazione di fonti di energia e la prestazione d'opera di personale dipendente, nei limiti numerici di cui all'articolo 4 e delle norme legislative adottate dalle regioni, ai fini ed ai sensi dello stesso articolo.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali e in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

## ART. 4.

*(Dimensioni).*

Fermi restando i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi delle prestazioni di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie, un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora esclusivamente in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nel ramo dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ad

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esclusione di ogni lavorazione in serie, anche se la rifinitura viene eseguita a mano, un massimo di 55 dipendenti, compresi gli apprendisti, in numero non superiore a 25;

d) per l'impresa di trasporto, un massimo di 6 dipendenti.

Il numero degli apprendisti alle dipendenze delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non può risultare superiore al numero degli altri addetti, già presenti in azienda, compresi il titolare ed i familiari di cui al secondo comma dell'articolo 2; tuttavia nelle aziende fino a 2 addetti possono essere impiegati fino a 3 apprendisti.

Gli apprendisti artigiani passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio nelle imprese artigiane, non vengono conteggiati nei massimali occupativi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per anni tre, elevati ad anni cinque nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

I coadiutori del titolare d'impresa di cui al secondo comma dell'articolo 2, vengono esclusi dal computo dei dipendenti.

I soci che partecipano al lavoro ai sensi dell'articolo 5, si computano nel novero dei dipendenti qualificati, con esclusione del rappresentante legale della società.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c), vengono elaborati dalle Regioni ogni cinque anni ed approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Comitato centrale dell'artigianato.

La regione può disporre con legge regionale che le limitazioni numeriche fissate per i dipendenti non apprendisti dell'impresa artigiana, secondo il primo comma del presente articolo, non vengono applicate in considerazione di particolari situazioni di ordine economico, sociale e territoriale, per un periodo non eccedente i sei mesi, nell'anno solare, e nella misura massima del 30 per cento degli addetti, al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro, la formazione di lavoratori

non qualificati, l'incremento della esportazione dei prodotti artigiani e lo sviluppo economico delle zone depresse.

ART. 5.

*(Associazione artigiano).*

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci, o almeno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente e professionalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione comunque preminente sul capitale.

I consorzi fra imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 7 e le società consortili costituite fra le stesse, secondo le forme di cui al primo comma del presente articolo, sono registrati in sezione separata dell'Albo medesimo e si costituiscono esclusivamente per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la promozione della vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori, per la presentazione di garanzie, per l'assistenza e consulenza tecnica e per la ricerca tecnologica e l'aggiornamento delle tecniche gestionali, nonché per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il consorzio o la società consortile conserva l'iscrizione nella separata sezione dell'Albo anche se per un quinto del numero delle imprese consorziate vengono a mancare temporaneamente i requisiti occorrenti per il mantenimento della qualifica artigiana.

ART. 6.

*(Tutela della qualifica artigiana).*

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa artigiana, questa può conservare, su

richiesta, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 7, per un periodo massimo di cinque anni, qualora la conduzione venga effettuata rispettivamente dal coniuge dello stesso titolare invalido, dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Il periodo di cinque anni può essere elevato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se ne viene fatta espressa richiesta dal loro tutore.

Per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, la persona che assume la conduzione dell'impresa deve farne apposita comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al primo comma.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che essa venga effettuata nel luogo di produzione o in locali ad esso contigui, gli imprenditori artigiani sono esonerati dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione amministrativa prevista ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sono escluse altresì dall'obbligo di cui al precedente comma le imprese artigiane che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio cui aderiscono, costituito ai sensi del precedente articolo 5.

L'imprenditore artigiano è esonerato dall'obbligo di iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei propri prodotti anche al di fuori dei locali indicati dal quarto e quinto comma nonché per la vendita di prodotti non propri, di accessori e ricambi, strettamente inerenti alla propria attività artigiana, nei locali ove viene svolta l'attività.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'Albo di cui all'articolo 7; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

## ART. 7.

(Albo delle imprese artigiane - Iscrizione).

È istituito l'Albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

Il titolare dell'impresa rispondente ai requisiti di cui alla presente legge, purché in possesso del prescritto titolo di qualificazione professionale, ha diritto a conseguire il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. A tal fine, su domanda del titolare dell'impresa o del rappresentante legale della società, o del consorzio o della società consortile, ovvero d'ufficio, la Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 10, previo esame delle autorizzazioni, concessioni e licenze ove richieste per l'esercizio delle attività artigiane, dispone l'iscrizione nell'Albo previsto dal primo comma.

L'iscrizione costituisce condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane e dei consorzi o delle società consortili fra le stesse, e riveste gli stessi criteri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda d'iscrizione deve obbligatoriamente essere presentata entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'inizio dello svolgimento della relativa attività.

È prevista un'apposita sezione per i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 5.

Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al presente articolo che effettuano stabilmente prestazioni di subfornitura per conto di terzi, devono essere inserite in apposita sezione dell'Albo medesimo onde rilevarne entità numerica e consistenza occupazionale.

Non possono essere considerati lavoratori a domicilio (ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877) gli artigiani iscritti all'Albo provinciale di cui al presente articolo anche qualora eseguano il lavoro loro affidato presso il committente.

Quando, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, gli Ispettorati del lavoro, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, riscontrano nell'attività svolta dai soggetti predetti l'inesistenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana secondo quanto previsto dalla presente legge, provvedono a segnalare le risultanze relative alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 10; le Commissioni possono disporre, d'ufficio, la cancellazione.

ART. 8.

*(Revisione e cancellazione).*

La Commissione provinciale per l'artigianato ogni triennio effettua d'ufficio la revisione delle imprese, dei consorzi o delle società consortili iscritti all'Albo di cui all'articolo 7, ovvero ne dispone la cancellazione qualora sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dalla presente legge o quando ne sia accertata la cessazione dall'attività.

La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è disposta, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione triennale, quanto in seguito ad accertamento d'ufficio.

ART. 9.

*(Ricorsi).*

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 12, la quale si pronuncia in via definitiva con decisione motivata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate dagli interessati, entro 60 giorni dalla comunicazione, dinnanzi al Tribunale del foro ove ha sede la Commissione medesima.

Il tribunale può essere adito anche qualora la Commissione regionale non abbia deciso nel termine previsto dal primo comma.

ART. 10.

*(Commissioni provinciali  
per l'artigianato).*

È istituita una Commissione provinciale per l'artigianato presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o presso altra sede determinata con provvedimento regionale, quale organo amministrativo preposto alla tutela degli interessi dell'artigianato.

La Commissione provinciale:

a) svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi delle imprese artigiane relative agli atti di iscrizione, revisione, cancellazione e modificazione;

b) provvede alle funzioni relative al riconoscimento della qualificazione professionale degli imprenditori artigiani;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi nazionali e regionali.

ART. 11.

*(Costituzione e composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato).*

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

La Commissione è composta da un numero variabile di componenti individuati in rapporto all'entità della popolazione provinciale secondo i seguenti scaglioni:

a) 15 componenti nelle province fino a 10.000 artigiani iscritti;

b) 21 componenti nelle province fino a 30.000 artigiani iscritti;

c) 24 componenti nelle province con più di 30.000 artigiani iscritti.

La Commissione è costituita:

1) per due terzi da imprenditori artigiani iscritti all'Albo provinciale di cui all'articolo 7, eletti con sistema proporzionale secondo singole liste che abbiano ot-

tenuto non meno del 5 per cento dei voti validi, presentate dalle Associazioni provinciali aderenti ad Organizzazioni sindacali di categoria a struttura nazionale ed operanti nella provincia da almeno tre anni alla data delle elezioni;

2) per un terzo da componenti nominati dalla regione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a struttura nazionale operanti nella provincia in proporzione alla loro consistenza e rappresentatività, da desumersi in base ai risultati delle elezioni di cui al n. 1.

Possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo ai lavori della Commissione rappresentanti di enti, istituti ed organismi la cui attività rivesta interesse specifico per i problemi dell'artigianato.

I componenti artigiani di cui al numero 1 del terzo comma eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

#### ART. 12.

*(Commissioni regionali per l'artigianato).*

È istituita una Commissione regionale per l'artigianato presso il competente Assessorato regionale per l'artigianato quale organo tecnico-consultivo della regione, avente compiti di coordinamento, programmazione, promozione e studio nelle materie attinenti al settore dell'artigianato regionale.

La Commissione inoltre:

a) decide sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato relativi alla tenuta degli Albi, di cui agli articoli 7 e 10;

b) svolge gli altri compiti che le sono affidati con leggi regionali.

#### ART. 13.

*(Costituzione e composizione delle Commissioni regionali per l'artigianato).*

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.



La Commissione è composta, quali membri di diritto:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato operanti nella regione;

b) da un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti in materia di artigianato e di istruzione artigiana e professionale;

c) da due esperti in materie giuridiche e due esperti in materia di artigianato, nominati dalla regione su designazione delle organizzazioni artigiane di categoria a carattere nazionale ed operanti nella regione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione con voto consultivo rappresentanti di enti, istituti ed organismi esperti sui problemi attinenti all'artigianato.

I membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del precedente comma eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente della Commissione.

#### ART. 14.

*(Comitato centrale dell'artigianato).*

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato centrale dell'artigianato, organo tecnico-consulativo di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali con particolare riferimento agli indirizzi di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero riferiti al settore artigiano.

Il Comitato:

a) svolge attività di documentazione ed informazione riguardo al settore dell'artigianato;

b) esprime pareri obbligatori relativi all'individuazione dei criteri per il riconoscimento della qualificazione professionale, all'interpretazione della legge-quadro, con riferimento ad ogni questione dubbia di carattere generale, ed in ordine, altresì, al controllo sull'applicazione delle direttive comunitarie;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) formula, di propria iniziativa, voti e proposte su problemi e materie interessanti il settore;

d) svolge i compiti ad esso demandati dalla presente legge e da leggi dello Stato.

## ART. 15.

*(Costituzione e composizione del Comitato centrale dell'artigianato).*

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

b) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

c) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale in ragione della loro rappresentatività;

d) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria a carattere nazionale;

e) da 2 rappresentanti della piccola industria;

f) da 4 esperti in materie giuridiche e sui problemi dell'artigianato.

Possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo i rappresentanti dei Ministeri, degli enti, degli istituti e degli organismi nazionali competenti per materia.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

## ART. 16.

*(Bottega-scuola).*

L'impresa artigiana preposta allo svolgimento di specifiche attività formative,

a richiesta del titolare, può essere riconosciuta bottega-scuola.

La bottega-scuola è un centro di formazione professionale nel quale il maestro artigiano, di cui all'articolo 17, si propone specificamente l'addestramento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione nei mestieri artigiani.

Spettano alle regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività didattica svolta nelle botteghe-scuole.

La bottega-scuola riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale deve essere allestita in conformità alle norme generali anti-infortunistiche e di igiene del lavoro, deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di maestro artigiano e deve risultare adeguatamente attrezzata dal lato tecnico ed ambientale.

#### ART. 17.

*(Maestro artigiano).*

È istituito il titolo nazionale di « maestro artigiano » che può essere conferito ai titolari di imprese artigiane ovvero ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purché partecipino personalmente all'attività.

I requisiti richiesti sono:

a) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7;

b) buona condotta morale e civile e godimento dei diritti civili;

c) anzianità professionale di almeno dieci anni nell'esercizio dell'impresa o, anche, in forma subordinata professionalmente qualificata;

d) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza;

e) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere desumibile dall'aver avuto al-

le dipendenze, apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il riconoscimento viene conferito in rapporto a mestieri che presentino particolare interesse artistico o specifico valore produttivistico e sociale.

Il titolo, previa richiesta dell'interessato, viene conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione provinciale per l'artigianato prevista dall'articolo 10.

È istituito in ogni provincia e tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato un Albo provinciale dei maestri artigiani.

#### ART. 18.

##### *(Qualificazione professionale).*

La qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, ai fini dell'iscrizione all'Albo previsto dall'articolo 7, costituisce requisito soggettivo necessario per accedere all'esercizio delle attività artigiane.

A tal fine con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, devono essere individuati:

1) i mestieri per i quali risulta sufficiente il possesso di titoli o diplomi e di altri requisiti personali e professionali, compresa una comprovata esperienza tecnica specifica;

2) i mestieri che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali implicanti responsabilità nei confronti degli utenti, riguardo ai quali risulta necessario un accertamento di merito a contenuto teorico-pratico da attuarsi secondo normative stabilite dalla regione.

Le regioni si avvalgono delle Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'articolo 10 per gli adempimenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente comma.

## ART. 19.

*(Sanzioni).*

Ai trasgressori delle disposizioni previste a carico dei titolari di impresa artigiana di cui alla presente legge, viene inflitta dagli organi competenti una sanzione amministrativa fino a concorrenza di lire 1.000.000 con il rispetto delle modalità di procedura indicate negli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

## ART. 20.

*(Disposizioni transitorie).*

Per quanto non disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino all'emanazione da parte delle singole regioni di proprie disposizioni legislative.

Le norme della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto straordinario, in quanto compatibili con le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti in materia.

Il Governo è autorizzato a provvedere entro sei mesi per l'emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Le disposizioni di cui all'articolo 18, in materia di riconoscimento della qualifica professionale, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano in maniera continuativa da almeno tre anni un'impresa rispondente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4, sul mancato conteggio nei massimali occupativi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dello stesso articolo 4 si applica anche ai giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione secondo quanto disposto dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.